



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Protocollo N° 3496 D E C R E T O/DecA/ 9 del 29/08/2023

Oggetto: Calendario venatorio 2023/2024.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n. 354 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 72 del 9 febbraio 2023 "circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021, recante la definizione di "zona umida";
- VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014*";
- VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;
- VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- CONSIDERATO che con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 18 del 14.06.2013, è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/28 del 10.06.2016, avente per oggetto "Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n. 23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell'approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, a sua volta recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- VISTE le proposte di calendario venatorio 2023/2024 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;
- VISTA l'Ordinanza n. 452 del 14.11.2011 con la quale il TAR Sardegna ha ritenuto che la caccia alle specie Merlo e Allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;
- VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ha ritenuto che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA), in ossequio all'art. 18, comma 4, della Legge n. 157/1992;
- VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge n. 157/1992 il comma 12-bis del seguente tenore: *La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento*;
- VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 18166 del 14.06.2023), avente ad oggetto: "Relazione tecnica inerente i risultati dei censimenti primaverili di Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2023";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 16804 del 31.05.2023, la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "*Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna. Report censimento primaverile 2023*";

FATTE SALVE le disposizioni assunte dal responsabile dell'UDP per l'eradicazione della PSA, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13.03.2017, con la quale l'ISPRA ha comunicato al Ministero dell'Ambiente *le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts*;

VISTE le note del Ministero dell'Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto "*Aggiornamento del Documento Key Concepts*";

VISTO il Piano di gestione nazionale dell'Allodola (*Alauda arvensis*);

VISTO il Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

VISTO il Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018, relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

VISTA la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n.1/2023 del 01.06.2023, avente per oggetto "*Calendario venatorio 2023/2024*";

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2348/Gab del 09.06.2023 con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2023/2024, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 01.06.2023;

VISTO il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 38630/13.07.2023 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. n. 21418/14.07.2023;

ATTESO che l'ISPRA, con il parere di cui alla nota suindicata, rappresenta che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 39696 del 28.05.2020, in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica, ha chiesto che la caccia alla specie Pavoncella venga sospesa, al fine di evitare rischi di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'art. 7, c. 1, della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle altre Amministrazioni Pubbliche nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo, va incidentalmente rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali, dimodoché il parere reso dall'ISPRA sul calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della sua scelta;

CONSIDERATO che nel citato parere l'ISPRA asserisce di fondare le proprie considerazioni sul vigente quadro normativo nazionale, senza citare, in alcun modo, le norme della Regione Sardegna alla quale lo Statuto Speciale, approvato con Legge costituzionale n. 3/1948, attribuisce, però, potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, c. 1, lett. I);

CONSIDERATO che la legge costituzionale n. 1/2022, rubricata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" nel modificare il contenuto dell'art. 9 della Costituzione già del seguente tenore: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*, ha aggiunto il successivo comma: *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*; modifica che, ai sensi dell'art. 3 della citata Legge Costituzionale *si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*;

CONSIDERATO, quindi, che lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna, appunto approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, comma 1, lett. I), seppure *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*: pertanto, la citata legge costituzionale n. 1/2022 non può determinare, di per sé, una limitazione della competenza legislativa della Regione in materia di caccia. E ciò: sia perché alla legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto Sardo) deve essere riconosciuta prevalenza sulla Legge Costituzionale n. 1/2022, in quanto, seppure trattasi di fonti normative di pari grado, la legge approvativa dello Statuto prevale sulla citata L.C. n. 1/2022 in forza del rapporto di specialità, trovando come unico limite quello dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa *in armonia con la*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; sia perché la normativa in esame, per espressa previsione, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti, con la conseguenza che le competenze della Regione Sardegna appaiono immodificate, tenuto conto del fatto che per poter essere limitate lo Stato dovrebbe approvare una legge di grande riforma economico-sociale, applicativa dei nuovi principi costituzionali, allo stato non adottata;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni allo Studio di incidenza propedeutico all'adozione del Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna annualità 2023-2024, riferibile, in forza della vigente normativa, solo al territorio ricompreso all'interno dei siti "rete Natura 2000", pubblicato per 30 giorni sul portale SardegnaAmbiente (link: <https://portal.sardegnaasira.it/-/calendario-venatorio-della-regione-autonoma-della-sardegna-annualita-2023-2024-proponente-assessorato-della-difesa-dell-ambiente-servizio-tutela-dell>), così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.30/54 del 30.09.2022 con la quale sono state recepite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

VISTA la Determinazione n. 22970/467 del 31.07.2023 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2023-2024, a condizione che vengano recepite, **nell'ambito dei siti della rete Natura 2000**, le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza ambientale, come di seguito riportato:*
 - *dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: Moriglione, Pavoncella, Marzaiola e Mestolone;*
 - *in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;*
2. *nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 1° ottobre 2023 e la chiusura anticipata al 21 gennaio 2024;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

3. *la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata all'11 gennaio 2024 al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;*
4. *in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;*
5. *anche in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;*
6. *successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;*
7. *considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;*
8. *è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.*

Con la medesima Determinazione, al fine di approfondire le conoscenze su alcuni taxa, è stato, inoltre, raccomandato di:

- a. *proseguire le attività di monitoraggio già avviate nelle stagioni precedenti sulle specie di uccelli acquatici e sulla Pernice sarda;*
- b. *effettuare monitoraggi della popolazione di Beccaccia durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale;*
- c. *effettuare monitoraggi della popolazione di Tortora selvatica durante le fasi di migrazione (pre e post riproduttiva) e di nidificazione e attivare le azioni previste nel Piano di gestione nazionale, al fine di assicurare un prelievo equilibrato e sostenibile;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

d. effettuare monitoraggi della popolazione di Quaglia finalizzati ad approfondire le conoscenze dello status della specie in Sardegna, in relazione all'origine delle popolazioni svernanti nell'Isola e soggette a prelievo e alla fenologia e consistenza dei flussi migratori;

e. predisporre uno studio finalizzato ad individuare i più importanti corridoi di migrazione degli uccelli;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/59 del 30.09.2022 avente per oggetto "Programma di attività prioritarie concernenti studi, ricerche e monitoraggi di habitat e specie per i siti della Rete Natura 2000 per gli anni 2023 e 2024 (Capitolo SC04.1722, missione 09 – programma 05 – titolo 1)";

DATO ATTO che il termine previsto dall'art. 50, c. 1, L.R. n. 23/1998 e ss.mm.ii., è di carattere ordinatorio;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353, nonché preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi e agli ettari di terreno percorso dal fuoco, sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla legge testé citata;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio, in relazione ad ogni singola specie, atteso che il suddetto principio consente all'Amministrazione, senza imporglielo incondizionatamente, di attivarsi in presenza di pericoli, solo ipotizzati e non ancora suffragati, da evidenze scientifiche;

CONSIDERATO che in merito ai Key concepts 2021 (KC), si possono fare le seguenti considerazioni:

- dal documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" – Volume 1, si evince come gli stessi KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021, in realtà si fondino su dati tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque fonti aggiuntive) antecedenti al 2018, quindi tutt'altro che attuali;
- sempre nel documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" Volume 1, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decadi diverse, per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori, facoltà di cui l'Italia non si è avvalsa;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- nel documento a corredo dei KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" volume 1, si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare, secondo un ordine gerarchico, in primo luogo le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazione aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati della *citizen science*, nonché di fornire anche un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;
- i dati KC sono basati sulle risultanze della tecnica d'inanellamento, mentre non tengono in adeguata considerazione i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia decisamente più moderna, unica peraltro in grado di monitorare, in tempo reale, il volo degli uccelli;
- il documento KC italiano 2021 non costituisce per le Regioni documento attendibile, né, tantomeno, vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori, giacché i dati in esso contenuti non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi (cfr, in termini, TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria Sez. I, sentenza n. 8/2023).

CONSIDERATO che in data 01.06.2023, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato l'apertura generale della stagione venatoria al 17.09.2023, mentre l'ISPRA, nel proprio parere, ha proposto l'apertura in data non antecedente al 01.10.2023, e ciò senza suffragare le sue ragioni con pubblicazioni scientifiche, omettendo qualsiasi riferimento alle Linee guida dello stesso Istituto, limitandosi ad asserire che l'apertura a inizio ottobre per un verso, garantisca un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie (Germano reale, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione) con fine periodo riproduttivo ritardato, riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio dei cani; per un altro verso, favorisca un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria; mentre nulla osterebbe sia alla preapertura della caccia a Ghiandaia e Cornacchia grigia, sia all'apertura della caccia al 17 settembre a Merlo, Ghiandaia e Cornacchia grigia, seppure, durante il mese di settembre, nella sola forma dell'appostamento e con un carniere massimo giornaliero per il Merlo di 5 capi per cacciatore;

VALUTATO che il Germano reale termina il suo periodo riproduttivo, secondo i Key Concepts 2021, nella terza decade di agosto, incluso il periodo delle cure parentali;

CONSIDERATO che l'apertura della caccia alle specie Colombaccio e Allodola è fissata per il 01.10.2023;

CONSIDERATO, quindi, che l'unica specie con periodo riproduttivo che include la seconda decade di settembre è il Porciglione, il quale sarebbe comunque oggetto di caccia solo per una giornata (il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

giorno 17.09.2023), periodo nel quale in Sardegna la caccia agli uccelli acquatici è ancora poco praticata, a causa delle condizioni climatiche;

CONSIDERATO che la Quaglia, nel giorno di apertura, previsto per il 17.09.2023, è fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali, ad eccezione proprio del solo giorno 17.09, comunque utilizzabile secondo la decade di sovrapposizione ammessa da ISPRA, quale facoltà delle Regioni Italiane e utilizzata dallo stesso Istituto nel parere reso quest'anno;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, nella propria legge regionale n. 23/1998, ha previsto una pressione venatoria ridotta a sole due giornate a settimana, con cacciatori autorizzati limitati ai residenti, o a quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione, e che per il Comitato Regionale Faunistico tale condizione rende superabile il parere dell'ISPRA, in particolare nella parte in cui ritiene necessaria l'apertura alla caccia vagante in data non antecedente al 01.10.2023, fatta salva l'apertura al 17.09.2023, nella forma dell'appostamento, al Merlo, alla Cornacchia grigia e alla Ghiandaia, con un carniere massimo giornaliero per il Merlo di 5 capi per cacciatore;

ATTESO che, a parere del Comitato Regionale Faunistico, l'ISPRA, nel proporre la chiusura generale al 20.01.2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide e al 10.01.2024 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello), fatta eccezione che per il Colombaccio e per i corvidi, non ha fornito alcuna specifica e puntuale informazione in merito alle specie protette che verrebbero eventualmente disturbate nel periodo 20-31 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio;

ATTESO che il Comitato Regionale Faunistico, ritenute le argomentazioni proposte dall'ISPRA assolutamente generiche e non contestualizzate al territorio regionale sardo, ritiene di non doversi adeguare al parere in esame, mantenendo ferma la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2024 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE, e di non dover recepire l'obbligo della caccia nella forma esclusiva di appostamento, a decorrere dal 21 gennaio 2024, per il prelievo di Ghiandaia, Cornacchia grigia e Colombaccio, in considerazione del fatto che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a sole due giornate per settimana, nonchè un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione;

PRESO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico con riferimento alla Beccaccia ritiene di dover mantenere ferma la chiusura al 31.01.2024, parimenti non adeguandosi alla proposta formulata dall'ISPRA di chiusura della caccia alla Beccaccia al 31.12.2023, con un'eventuale, massima estensione al 10.01.2024 (seppur subordinata alla corretta gestione della specie - basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo, a partire dall'analisi dei capi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e migrazione prenuziale) in quanto per la Beccaccia lo stesso documento Key Concepts stabilisce, nel testo di sintesi della Commissione, che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) cominci solamente nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che avuto riguardo alla Quaglia, l'ISPRA ha indicato nel proprio parere la chiusura al 31.10.2023, anche se la migrazione prenuziale della specie avviene successivamente al mese di marzo e la popolazione è considerata, sul breve e lungo periodo, in incremento; e che, con riferimento alle specie Ghiandaia e Cornacchia grigia, per le quali è prevista la pre-apertura al 03.09.2023 e la chiusura la 31.01.2024, lo stesso Istituto evidenzia che l'arco temporale si protrarrebbe oltre i termini consentiti dall'art. 18, c. 2, L. n. 157/1992, così come modificata dalla L. n. 96/2010, suggerendo, nel caso del mantenimento della pre-apertura, una chiusura al 17 gennaio 2024;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale Faunistico ritiene altresì superabile quanto disposto dalla Determinazione n.22970/467 del 31.07.2023 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), relativa all'attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000: a) sia con riferimento alla prescrizione della sospensione dell'attività venatoria sulla specie Moriglione essendo stato recentemente approvato il Piano di Gestione Nazionale per la predetta specie; b) sia avuto riguardo alla chiusura anticipata dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) all'11.01.2024, tenuto conto, in particolare, tra le altre cose, che il periodo della migrazione delle specie in esame risulta ormai spostato nel periodo febbraio-marzo, come dimostrato da alcuni studi recentemente disposti, anche con il ricorso alla telemetria, nonché per tutte le altre motivazioni che meglio saranno indicate nella parte dispositiva del presente Decreto;

RITENUTO opportuno richiamare la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2023 del 02.08.2023, che ha previsto, tra le altre cose:

- per quanto non espressamente previsto, si richiamano i periodi di caccia indicati nell'Allegato 1 al presente Decreto;
- l'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2023 e 01.01.2024;
- è consentita la caccia nelle giornate festive infrasettimanali del 01.11.2023 (mercoledì), 08.12.2023 (venerdì), 26.12.2023 (martedì) e del 06.01.2024 (sabato);
- l'apertura della caccia nella giornata del giovedì a partire dal giorno 05.10.2023;
- è inoltre consentita l'attività venatoria il 31.01.2024 (mercoledì) e nei giorni 4, 8 e 10 febbraio 2024;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- in ossequio all'art. 31 della L. n. 122/2016, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio (allegato 3 al presente Decreto), immediatamente dopo l'abbattimento, con l'indicazione, per ogni capo, di un "punto" nell'apposita casella, mentre, a fine giornata, nella stessa casella, deve essere annotato, in sovraimpressione, il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'Allegato 4 al presente Decreto;
- il cane da riporto, nelle giornate del 4, 8 e 10 febbraio 2024 dovrà essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta e dovrà essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita;
- a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016, le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti;
- relativamente alle specie Tortora selvatica e Moriglione, visto quanto previsto dai rispettivi piani nazionali, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: a) il numero massimo di tortore prelevabili sarà pari al 50% della media dei capi abbattuti in Sardegna negli ultimi cinque anni, vale a dire 2121 capi; b) il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà pari al 75 % della media dei capi abbattuti in Sardegna negli ultimi tre anni, vale a dire 73 capi;
- relativamente alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2022/2023, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi;
- il prelievo delle specie Tortora selvatica, Moriglione, Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico sarà monitorato in tempo reale, mediante un'applicazione per *smartphone* dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti, onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso in cui si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Peraltro, vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione testé indicata provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica, entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "*Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2023/2024*".

Per le suesposte motivazioni, richiamati anche gli **Allegati 1, 2, 3, 4 e 5**, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

DECRETA

Art. 1) L'attività venatoria in Sardegna, per la stagione 2023/2024, è consentita sulle specie di seguito indicate, secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto e negli **Allegati 1, 2, 3, 4 e 5**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e, in particolare:

1.1 Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura del 3 e 7 settembre 2023, alla posta e senza l'uso del cane, con carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 10 capi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'attivazione della gestione adattativa del prelievo: a) il numero massimo di capi prelevabili sarà pari al 50% dei capi abbattuti in Sardegna, in media, negli ultimi cinque anni, vale a dire un prelievo autorizzato massimo di 2121 capi; b) il prelievo sarà monitorato in tempo reale, onde predisporre una celere sospensione nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili, anche mediante l'utilizzo di un'applicazione per *smartphone*, dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti. Peraltro, tenuto conto della fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà di tale applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica, entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it). Tale attività venatoria è così consentita per le seguenti ragioni:

- è stato approvato il “Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)” (Rep n. 23/CSR del 2 marzo 2022), il quale prevede all'Azione 2.2 “Adozione delle indicazioni fornite dal piano di gestione europeo, in particolare di quelle derivate dall'attivazione di una gestione adattativa (AHM) del prelievo” e compatibilmente con tali indicazioni, un prelievo venatorio con un carniere massimo giornaliero di 5 capi, anche in pre-apertura, fino ad un massimo di 3 giornate;
- l'ISPRA - nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni” - prevede che: *il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18 della Legge n.157/1992, può essere ritenuto accettabile;*
- il documento “Turtle dove hunting in Europe 2023. The results of the second year of adaptive harvest management: Face report”, evidenzia come i programmi adattativi del prelievo (AHM), avviati nel 2021, hanno consentito una considerevole riduzione dei carnieri, con l'attuazione di una moratoria nel flyway occidentale, nonché una riduzione di circa il 70% nel flyway centro-orientale, di cui la Sardegna fa parte, suggerendo, come per altri uccelli, che l'intensificazione dell'agricoltura sia il fattore chiave del declino della popolazione e che l'attuazione dei piani di gestione della specie risulta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

necessaria al fine di proseguire con un programma di gestione adattativa del prelievo (AHM), in cui un carniere ridotto può consentire la ripresa della popolazione;

- le pubblicazioni testé citate dimostrano che, in un periodo pluriennale, nel quale la specie Tortora è stata sempre cacciata, anche in preapertura, il numero della popolazione italiana monitorata, nel breve e lungo termine, è comunque stabile o in aumento, conformemente ai principi di gestione e sostenibilità enunciati nella legge nazionale n. 157/1992 e nella Direttiva 2009/147/CE.
- il numero di giornate, negli ultimi anni, è stato ridotto a 2, altresì con una contrazione del carniere consentito, anche in ragione del basso numero di cacciatori impegnati in questa attività;
- il documento KC individua il periodo di fine riproduzione e dipendenza nella terza decade di agosto, antecedente, quindi, rispetto alla data di apertura della caccia alla stessa specie (prima decade di settembre), tanto che già l'art. 49, L.R. n. 23/1998 ne anticipava il prelievo rispetto all'apertura generale, finanche all'ultima settimana di agosto;
- il Comitato Regionale Faunistico ritiene, inoltre, che l'apertura contestuale della Cornacchia grigia e della Ghiandaia consenta di mitigare la pressione venatoria sulla specie, ritenendo comunque opportuno disporre un monitoraggio degli abbattimenti di Tortora selvatica attraverso un sistema di comunicazione informatica, al fine di controllare rapidamente il prelievo della specie;

1.2 Cornacchia grigia: fatte salve le due giornate di preapertura del 3 e 7 settembre 2023 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 17.09.2023, con chiusura, per la stessa specie, al 31.01.2024. E ciò: a) sia in coerenza con la normativa nazionale e regionale; b) sia in funzione del mantenimento dell'equilibrio biologico generale, tenuto conto dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti, che la specie in esame causa; c) sia per consentire la raccolta di campioni per la sorveglianza attiva e il controllo della West Nile Disease; d) sia, infine, conformemente alla posizione dell'ISPRA che, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.3 Ghiandaia: fatte salve le due giornate di preapertura del 3 e 7 settembre 2023 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 17.09.2023, con chiusura, per la stessa specie, al 31 gennaio 2024, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.4 Colombaccio: dal 01.10.2023 al 10.02.2024, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto: ciò anche perché, come precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha ridotto di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992: disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, con conseguente diminuzione del cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”, e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e anche rispetto a quanto previsto dalle Linee guida ISPRA, secondo cui il Colombaccio *mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.* Ciò, del resto, è anche confermato dal fatto che la specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre, senza che ciò abbia pregiudicato la situazione demografica della stessa, la quale fa registrare un incremento o comunque una stabilità delle presenze. La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento KC coincide con l'inizio della terza decade di febbraio, e pertanto è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio 2024;

1.5 Colombaccio, Ghiandaia e Cornacchia grigia: con riferimento alla mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento per il periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2024, ferme restando per le tre specie le indicazioni di cui ai punti precedenti, anche per questa fattispecie, come appunto precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, con conseguente diminuzione del cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”, e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e non sussistano rischi per le popolazioni di fauna selvatica per il periodo 21-31 gennaio.

1.6 Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Frullino, Porciglione, Folaga: apertura della caccia il giorno 17.09.2023 e chiusura al 31.01.2024, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al riguardo, giova precisare che il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto di non dover adeguare il Calendario Venatorio alle valutazioni formulate dall'ISPRA – il quale, ad esclusione del Merlo, consiglia un'apertura al 01.10.2023 sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie, il disturbo sulle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza – per le seguenti ragioni:

- anzitutto, le specie riproducendosi in Regione Sardegna (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) al 17 settembre risultano tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE, e per il solo Porciglione, come meglio si dirà nel prosieguo, è necessario utilizzare la decade di sovrapposizione, per una sola giornata di caccia, come prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall'ISPRA quale facoltà per le Regioni;
- diversi studi dimostrano che negli anatidi, la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O., 2007. Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. Behavioural processes, 76(3), 206-214.; Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., Robin, J.P., 2010. Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. Wildlife Biology in Practice, 6(2), 96-107), con la conseguenza che oggi, il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica, consentendo, quindi, l'apertura della caccia in un periodo anteriore a quanto oggi previsto dagli stessi. La Regione Sardegna sta uniformando il proprio calendario a questo documento, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE;
- il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo, secondo i K.C. 2021, la terza decade di agosto, incluso il periodo delle cure parentali;
- l'unica specie con periodo riproduttivo che include la seconda decade di settembre è il Porciglione, che sarebbe comunque oggetto di caccia per una sola giornata (17 settembre), vale a dire un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

periodo nel quale in Sardegna, la caccia agli uccelli acquatici è ancora poco praticata, a causa delle condizioni climatiche;

- tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, come risulta indiscutibilmente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Sardegna, solo gli individui a completo sviluppo sono in grado di intraprendere il volo migratorio;
- fatta eccezione che per il Porciglione, il documento *ORNIS Key Concepts*, prevede la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal 01.09, avuto riguardo a tutte le specie acquatiche;
- in merito alla confusione fra specie, non esistono condizioni che modifichino questa possibilità fra il 17.09.2023 e il 01.10.2023, considerato che i piumaggi nuziali di molte specie vengono assunti nel corso dell'autunno e non alla fine dell'estate;
- l'ISPRA non argomenta su quali specie, cacciabili e protette, in particolare, si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 17.09.2023 al 01.10.2023, né si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza nel periodo 17.09.2023/01.10.2023 e quello successivo al 01.10.2023; né, tantomeno, l'ISPRA ha fornito alcun dato specificamente riguardante la Regione Sardegna, neppure con riferimento ai suoi organi di vigilanza venatoria, numericamente superiori a quelli di altre regioni, sussistendo nel territorio regionale sia il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che le compagnie Barracellari;
- la L. n. 157/1992 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate;
- è importante ribadire che la Regione Sardegna dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica, oltre a quelle rientranti in ZPS, assoggettate alle misure di salvaguardia.

A fronte delle considerazioni suelencate, l'apertura della caccia a decorrere dal 17.09.2023 è assolutamente compatibile, coerente e conforme alla legislazione nazionale, regionale ed europea. In particolare:

- a) per le specie **Marzaiola, Moriglione, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, e Porciglione**, il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento *Key Concepts*, successivamente al 31 gennaio e, quindi, non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, nel rispetto dei principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b) per la specie **Alzavola**, lavori scientifici, realizzati con la tecnologia della telemetria satellitare, dimostrano che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e, in particolare, nel periodo ricompreso tra metà febbraio e marzo (cfr, in termini, Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L., 2018. Spring migratory



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602); Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzone A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology. <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>; Cerritelli, G., Vanni, L., Baldaccini, N.E., Lenzone, A., Sorrenti, M. and Giunchi, D. (2023), Trailing the heat: Eurasian teal *Anas crecca* schedule their spring migration basing on the increase in soil temperatures along the route. J Avian Biol e03122. <https://doi.org/10.1111/jav.0312>). La scelta regionale è quindi coerente anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, i quali prevedono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai Key Concepts nazionali. Peraltro, l'analisi delle ricatture di Alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra et al., 2018) e a questi risultati recenti, si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal (raccomandato dalla Commissione quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts), le quali dimostrano che i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre le presenze nell'area geografica che include la Sardegna restano costanti in tutto il mese di gennaio e una diminuzione evidente dovuta alla partenza per la migrazione prenuziale avviene solamente nel mese di marzo; tali risultati sono congruenti con quanto emerso da alcuni studi compiuti in Francia accertanti l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio, mentre i dati con cui ISPRA ha anticipato di una decade l'inizio della migrazione prenuziale dalla terza alla seconda riguardano ricatture di alzavole inanellate in Camargue negli anni 1950-1970 (https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d5dc5d1dac678/library/32493dc4d5f94489a86df075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC), alcune di queste sono riferite alla Sardegna, che si trova più a Sud della Camargue e per questo non possono essere considerate migrazione prenuziale, svolgendosi questa in direzione Nord-est o Nord-ovest e non certo nella direttrice Sud-est, con la conseguenza che anche questa fonte conferma l'assenza di spostamenti prenuziali in atto in gennaio della specie alzavola in Sardegna;

- c) per le specie **Canapiglia**, **Codone**, **Gallinella d'acqua** e **Folaga**, il periodo della migrazione prenuziale comincia nella terza decade di gennaio, secondo i dati forniti per l'Italia nel documento europeo Key Concepts e nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nei quali si stabilisce che, nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, se del caso, facendo ricorso alla decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione; ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Sovrapposizione che ISPRA utilizza anche nel proprio parere (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9) esplicitandone l'applicazione per le stagioni di caccia dell'Alzavola e del Tordo bottaccio, come già ritenuto con proprio parere prot. 29844 T- A11 del 13.09.2010, a mezzo del quale ha esplicitamente consentito tale facoltà alle Regioni nella fissazione delle stagioni di caccia. Inoltre, dall'analisi della letteratura internazionale e nazionale per la **Canapiglia** e la **Folaga**, i dati delle proposte di modifica dei Key Concepts di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in febbraio, con la conseguenza che appare corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- d) per il **Codone**, peraltro, il nuovo documento Key Concepts stabilisce, nel testo di sintesi trans-nazionale della Commissione, che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali nei quali è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, come confermato sia dal sito internazionale "Eurobirdportal" (raccomandato dalla Commissione Europea per le proposte di modifica dei Key Concepts), nel quale, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Sardegna, mostra come la migrazione pre-nuziale cominci nel mese di febbraio (Eurobirdportal.org); sia dai dati KC di tutte le nazioni dell'Unione Europea, ad esclusione di Cipro, i quali collocano la migrazione della specie in febbraio, in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal: dimodoché deve ritenersi irrealistica la posizione dell'attuale KC italiano sulla specie, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- e) per il **Germano reale**, la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che sia preferibile uniformare la chiusura della caccia al Germano reale a quella delle altre specie, al fine di alleggerire la pressione venatoria su quelle meno comuni del Germano reale.

Peraltro, giova precisare che i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014), nonché un aggiornamento dello studio al 2018, riferibile ad analisi svolte dal 2009 al 2018, dimostrano come i numeri delle specie **Germano reale**, **Alzavola**, **Fischione**, **Moriglione**, **Mestolone**, **Codone**, **Canapiglia**, **Folaga** e **Beccaccino** siano tutti stabili o in aumento, nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010 e 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato dalle rilevazioni fattuali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

e, peraltro, la paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è sufficientemente risolta dalla forte presenza in Sardegna di aree protette umide, forestali e di macchia mediterranea istituite dalla Regione Sardegna, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Di contro, le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della Regione Sardegna, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Sardegna, né, infine, tengono conto del fatto che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. n. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo rilevare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione e che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar, e gran parte delle zone umide sarde, ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica, nelle quali l'attività venatoria è vietata, mentre il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall'ISPRA), non corrisponde ad alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali.

1.7 Allodola: apertura della caccia dal 01.10.2023 e chiusura al 31.12.2023 recependo le indicazioni del Piano di gestione nazionale dell'Allodola, come già fatto nella proposta di calendario venatorio deliberato nella seduta del 01.06.2023.

1.8 Beccaccia: apertura della caccia dall'08.10.2023 al 31.01.2024, a differenza di quanto ipotizzato dall'ISPRA, vale a dire la chiusura al 10.01.2024, per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

rilevante in quanto impone un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, con conseguente diminuzione del cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”, e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe, nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

- la ricerca con telemetria satellitare, aggiornata al 2023, ha confermato che non si verificano partenze per la migrazione in gennaio e che i primi spostamenti hanno avuto luogo nella terza decade di febbraio: in particolare, sono state monitorate, dal 2021 al 2023, con certezza, 31 partenze per la migrazione prenuziale, le quali confermano quanto descritto dalla Commissione Europea, vale a dire che la migrazione prenuziale della specie in esame nei paesi mediterranei e in Europa occidentale, ha inizio in febbraio, come anche confermato dalla pubblicazione di Tuti et al., riferita a tutto il territorio italiano, inclusa, quindi, la Sardegna;
- avuto riguardo alla situazione demografica della beccaccia, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, classificata “Sicura” in Unione Europea, “Least concern” in Europa, e a livello globale, con attribuzione della categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), mentre la stessa è giudicata stabile in Italia, come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti et al., 2023), con la conseguenza che l'attività venatoria svolta fino ad oggi, in Italia ed Europa, è pacificamente compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- in relazione al “decremento” delle popolazioni da cui originerebbero i contingenti migranti e svernanti in Regione Sardegna, si fa presente che non sono documentati arrivi di beccacce migratrici che hanno nidificato in Francia, mentre la valutazione sulla Russia presente nel “Supplementary material” della European Red List 2021, non è convincente poiché le beccacce presenti in Sardegna e in Italia, in genere durante la stagione di caccia, provengono da un areale amplissimo che comprende la Siberia orientale e gli stati a est degli Urali (Tedeschi et al., 2019, Rubolini, 2020, 2021, 2022, McKinlay & Rubolini, 2023, Spina & Volponi, 2008): entrambe queste ultime zone non sono comprese nell'analisi della Red List, mentre lo sono dall'IUCN nella valutazione globale, che assegna appunto la valutazione “stabile” al complesso delle popolazioni;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento, si rimanda a quanto descritto ai punti precedenti sulla classificazione della specie, puntualizzando, inoltre, che negli ultimi anni gli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

inverni in Italia e in Regione Sardegna sono tutt'altro che “particolarmente freddi”, ma si assiste, semmai, a stagioni invernali particolarmente miti;

- invece, con riferimento allo studio citato riguardante la Beccaccia in Estonia, si fa presente come i dati più recenti di telemetria satellitare dimostrino che le beccacce migranti e svernanti in Italia provengono da latitudini più meridionali rispetto all'Estonia, areale che invece costituisce un'importante zona di riproduzione per le beccacce che migrano verso l'Europa nord-atlantica, come Danimarca, la Germania, il Regno Unito, l'Irlanda e la Francia settentrionale (Spina, 2022). L'articolo comunque dimostra che non vi sono arrivi di soggetti migratori prima dell'ultima decade di febbraio, e ciò è compatibile con spostamenti dai paesi nordici sopra citati, dei quali diversi si trovano a distanze inferiori rispetto all'Italia;
- in merito alla relazione sull'attività delle gonadi delle beccacce, si fa presente che l'inizio dell'attività riproduttiva è stabilita nel documento Key concepts 2021 e che tutti i paesi dell'Unione Europea (Italia inclusa) hanno fissato l'inizio di questo periodo dall'ultima decade di febbraio in avanti, con l'eccezione delle Isole Canarie (Spagna), che lo ha fissato nell'ultima di gennaio. Inoltre, la definizione di “periodo riproduttivo” nel documento Key concepts non è legata all'attività delle gonadi, ma all'occupazione dei siti di riproduzione, o alla costruzione del nido e deposizione delle uova. In altri termini, è possibile che vi sia un inizio di attività ghiandolare anche prima del reale inizio della riproduzione. Del resto, è del tutto normale che attività di corteggiamento avvengano negli uccelli selvatici anche nei siti di svernamento, diversi mesi prima dell'inizio della riproduzione e molto prima dell'inizio della migrazione prenuziale. In ogni caso, non c'è alcuna sovrapposizione col periodo venatorio, poiché anche secondo la relazione citata da ISPRA (non pubblicata), l'inizio dell'attività riproduttiva coincide con la data di chiusura della caccia alla specie (fine gennaio);
- un recente lavoro, realizzato mediante la raccolta dei dati cinegetici in Sardegna, dalla Commissione Scientifica FIBec e FANBPO “Tuti M., 2022. Monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Sardegna Biennio 2020-21 e 2021-22”, ha dimostrato, per quanto riguarda l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) stagionale che la Sardegna registra valori molto alti rispetto alla media italiana, confermandosi una regione particolarmente favorita dalla presenza dello scolopacide, oltre al fatto che i dati evidenziano come nelle ultime due stagioni venatorie l'indice ICA nell'ultima decade di gennaio, sia ancora buono.
- il nuovo documento KC 2021 stabilisce nel testo di sintesi trans-nazionale della Commissione che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, mentre il dato *Key Concepts* italiano, oggi vigente, prevede l'inizio della migrazione prenuziale, solo per l'Italia, nella seconda decade di gennaio, oltre il 30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

gennaio per tutti gli altri paesi europei (escluso Cipro), ciò nonostante tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo collochino l'inizio della migrazione della specie nella terza decade di febbraio o in marzo

- un recente lavoro scientifico indica nella seconda decade di febbraio la migrazione prenuziale (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P. Mazzarone V., Sargentini C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based Management of a migratory game species. *Diversity* 2023,15,598), così come altri studi, riferibili anche alla Regione Sardegna, individuano nella terza decade di febbraio-primi di marzo l'inizio della migrazione prenuziale (cfr, in termini, Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Laura Guidolin L., 2017 "Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking". 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017; https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf; Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>; Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax. Rapporti 2020, 2021, 2022; -Rubolini D. McKinlay S.E., 2023. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento luglio 2022. Università degli studi di Milano);
- l'analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate nel periodo autunno-inizio inverno, ricatturate in Italia nel mese di febbraio, sono ancora nella stessa località d'inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio, ma dopo la prima decade di febbraio;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l'utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia: in altre parole, è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione prenuziale, sovrapposizione che ISPRA ritiene applicabile con riferimento alla caccia sull'Alzavola e il Tordo bottaccio, condividendone, quindi, il principio, e legittimandone l'utilizzo da parte delle Regioni Italiane (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione, con la conseguenza che il limite di prelievo stagionale suindicato determinerà per una buona parte dei cacciatori un termine anticipato dell'attività di prelievo della specie prima della data di chiusura prevista;
- nel territorio della Regione Sardegna, difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dall'ISPRA, che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- infine, la caccia alla Beccaccia viene praticata da un ridotto numero di cacciatori i quali, in linea generale, prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

1.9 Quaglia e Merlo: apertura della caccia dal 17.09.2023 al 31.12.2023, con l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale per la quaglia di 5 e 25 capi, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto non condivisibile la proposta ISPRA, in quanto la data del 31.12.2023 risulta assolutamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42), nonché per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

- il documento Key Concepts ufficialmente adottato dall'Unione Europea, stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre e la Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, ritenendo ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione tra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.
- la specie è classificata come a "Minima preoccupazione" (LC) nella IUCN RedList, a livello globale e NT (quasi minacciata) a livello europeo. Il BirdLife international indica la Quaglia come a "Minima preoccupazione" (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-quail-coturnix-coturnix>). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sardegna risulta favorevole e, inoltre, la popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018, secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023): conseguentemente, negli anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre, con protrazione fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.
- infine giova segnalare che la popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Sardegna nella migrazione, è stata, inoltre, valutata come "stabile" (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez-Teijeiro, J.D., 2012. *Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe*. Animal Biodiversity and Conservation). Conseguentemente, tenuto conto che in Sardegna, alla data del 17 settembre 2023, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il parere dell'ISPRA circa la posticipazione della data di apertura alla Quaglia al 01.10.2023: infatti la data del 17.09.2023, senza la pur possibile preapertura, appare in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea che nel "Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la Legge 157/92 e la L.R. n.23/98;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- ISPRA non ha fornito dati tecnici a supporto delle proprie valutazioni, fatta eccezione che per la valutazione non ufficiale SPEC, oggi comunque superata risalendo al 2017, mentre le classificazioni IUCN sono aggiornate al 2021, e nessun riferimento specifico alla Regione Sardegna per la quale i dati dei carnieri sono invece favorevoli;
- la Quaglia, fatta eccezione che per il giorno 17 settembre, risulta fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali: giornata quella del 17.09.2023 comunque utilizzabile secondo la decade di sovrapposizione, ammessa da ISPRA, quale facoltà delle Regioni Italiane e utilizzata sempre da ISPRA nel parere reso quest'anno;

1.10 Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: apertura della caccia dal 01.10.2023 al 31.01.2024, come stabilito dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto che tale periodo sia coerente con la vigente normativa nazionale, regionale, nonché con quanto indicato nel documento Key Concepts, e, anzitutto, perché nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione.

L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che le Regioni possono applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e la Regione Sardegna ritiene altresì inopportuna una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*, anche perché la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafi 2.7.3 e 2.7.10) testualmente prevede che *se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate... .

Non c'è dubbio, dunque, che la Regione Sardegna abbia dimostrato, indiscutibilmente, che le tre specie di turdidi Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio abbiano tempi di migrazione sul territorio regionale in esame diversi rispetto al dato KC nazionale e che:

- con nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts";
- con note n. 6904 del 04.04.2017, n. 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018 aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts" il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo, precisando che "l'ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio".

Più precisamente, con riferimento:

a) alla **Cesena**:

- sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare, i quali hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo, e mai in gennaio, (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della Cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>; Università di Milano-Federaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, (raccomandato dalla Commissione Europea), dimostra che nei quadranti che includono la Sardegna e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- l'aggiornamento dei Key Concepts indica per tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel mese di febbraio;
 - tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori", convergono ad indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della Cesena. Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal Key Concepts nazionale.
- b) al **Tordo bottaccio**, tutti i lavori scientifici indicati di seguito dimostrano che la migrazione della specie comincia a partire dopo il mese di febbraio:
- lo studio con telemetria satellitare sul Tordo bottaccio, compiuto in Sardegna con la collaborazione dell'Università di Milano e arrivato nell'inverno 2022-23 al secondo anno, ha dimostrato che i tordi marcati in dicembre in Sardegna iniziano la migrazione prenuziale in marzo avanzato, e che la direzione di volo non è verso la Liguria, ma verso l'Italia centrale, Toscana e Lazio, con forte componente orientale. (Rubolini, 2022, McKinlay & Rubolini, 2023). Questi dati supportano la conclusione che il mese di gennaio non sia interessato da movimenti migratori della specie in Sardegna.
 - in aggiunta a questi dati, altri lavori compiuti con la telemetria satellitare sulla stessa specie in Puglia (Tarricone et al., 2023), e nella Regione Marche (McKinlay & Rubolini, 2023) nel 2022 e 2023, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono dopo la metà di marzo e nessuna in gennaio.
 - anche lo studio con la bioacustica, compiuto in Liguria e arrivato al secondo anno, dimostra l'assenza di movimenti migratori nel mese di gennaio, vista l'assenza di segnali acustici notturni in questo mese nelle diverse stazioni di rilevazione (Sartirana et al., 2022, Sartirana et al., 2023).
 - i diversi lavori scientifici, indicati di seguito, dimostrano che la migrazione della specie comincia in febbraio nella prima o seconda decade: Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30; Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017>; Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Ornis Hungarica 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx; Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015. Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia. UDI XL 2015, 5-15; Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. Ring 36: 23-31; De Vita S., Biondi M. 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014.

- gli stati dell'Unione Europea del bacino del Mediterraneo, nel nuovo documento KC 2021, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio, inclusa la Corsica in cui la migrazione è stabilito che cominci nella seconda decade di febbraio; inoltre, la Commissione Europea, nel testo di sintesi trans-nazionale sulla specie inserito nel documento KC 2021, evidenzia che le differenze presenti tra i dati italiani e quelli degli altri Paesi UE del Mediterraneo possono essere dovute a confusione fra movimenti invernali non migratori e migrazione vera e propria;
- il sito internazionale Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la revisione del documento KC, dimostra che nel quadrante geografico che include la Sardegna le presenze della specie sono costanti in tutto il mese di gennaio e febbraio, mentre l'inizio della diminuzione delle presenze, attribuibile quindi all'abbandono del territorio sardo per la migrazione, ha luogo dall'inizio di marzo;
- la specie è considerata stabile in Italia sul lungo periodo ed in incremento nel breve secondo i dati raccolti nel "Article 12 web tool on population status and trends of birds under Article 12 of the Birds Directive" (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=IT>).

c) al **Tordo sassello**:

- la pubblicazione di Andreotti (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001. Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20: 4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257), stabilisce che l'abbandono degli areali di svernamento in Italia ed Europa avviene dalla metà di febbraio, con picco in marzo;
- il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, l'areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Sardegna, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi, mentre l'aumento delle presenze nei siti riproduttivi comincia nella terza decade di marzo;
- la Commissione evidenzia la mancanza di coerenza negli Stati UE del Mediterraneo, e attribuisce le stesse motivazioni indicate per il Tordo bottaccio e parimenti i KC aggiornati, presentati dagli Stati UE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Sardegna sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea;

1.11 Moriglione: apertura della caccia dal 17.09.2023 e chiusura al 31.01.2014, con limiti di prelievo pari a 3 capi stagionali per cacciatore e con un carniere massimo complessivo di 73 capi, con l'obbligo per i cacciatori che intendono cacciare tale specie di dotarsi di un'applicazione informatica per la registrazione digitale on line in tempo reale dei capi abbattuti, rendendo in tal modo possibile l'eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili: decisioni che appaiono conformi sia al Piano di Gestione Nazionale recentemente approvato; sia alle più recenti fonti scientifiche d'informazione sulla specie, i quali dimostrano come l'andamento della popolazione riproduttiva, a livello nazionale, sul breve periodo, appaia in incremento, così come pure la distribuzione riproduttiva. In particolare, si rileva che:

- tale decisione è condivisa dall'ISPRA;
- la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano in tre siti chiave per lo svernamento della specie un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione oggi stabilito dal 1993 al 2010. (Longoni V., Fasola M., 2018. Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018. Regione Lombardia, Milano; Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G., 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-fausticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico; Bon M., Basso M., 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf).
- in armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell'aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo (<http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf>). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

1.12 Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico: la caccia sarà consentita nelle giornate del 17.09.2023, 24.09.2023 e 01.10.2023, con carniere stagionale di 3 capi per la Pernice sarda e di 2 capi per la Lepre sarda, per ciascun cacciatore ed è inoltre fissato un carniere massimo complessivo per la stagione 2023-2024 pari a 500 capi di Lepre sarda e 2854 capi di Pernice sarda, assolutamente identici a quelli autorizzati da ISPRA per la precedente stagione venatoria 2022-2023, ottenuti a partire dai risultati dei censimenti condotti su tutto il territorio regionale alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. In particolare, a fronte di un prelievo fortemente limitato accertato nel corso della precedente stagione venatoria, rispetto al carniere massimo autorizzato, si è ritenuto assolutamente compatibile con la tutela delle specie la previsione di una giornata aggiuntiva: in altre parole, tenuto conto che dalle risultanze delle dichiarazioni dei cacciatori, intervenute secondo le diverse modalità previste, nella scorsa stagione sono risultati prelevati un numero di capi ben inferiore al 50% del carniere autorizzato, il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto di non doversi adeguare al parere reso dall'ISPRA in relazione al numero di giornate e di capi abbattibili, in quanto contrastante con gli stessi numeri autorizzati dal medesimo Istituto nel corso della stagione precedente. Mentre, avuto riguardo al coniglio, la specie sarà prelevabile nel territorio libero, solo in presenza di un piano di prelievo positivo e il Comitato Regionale Faunistico si è riservato di integrare il presente calendario all'esito del Piano di Prelievo, da redigere sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero (condotti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dalla Agenzia Forestas) che sulle Zone in concessione Autogestita.

Con riferimento ai soli lagomorfi (coniglio e lepre), attese le esigenze di carattere sanitario espresse dal rappresentante dell'Assessorato della Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 02 agosto 2023 ed al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale (MEV) sulla lepre e sul coniglio, (esclusivamente nel caso in cui sia consentito il prelievo di queste specie al termine del loro censimento estivo), i cacciatori, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico, su base volontaria, conferiranno i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti quanto prima all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire eventuali ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all'IZS o all'ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando, parimenti su un foglietto allegato al sacchetto, la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

1.13 Cinghiale: apertura della caccia, anche con il sistema della battuta, dal 01.11.2023 al 31.01.2024, come già deliberato dal Comitato Regionale Faunistico anche per la precedente stagione venatoria, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali, con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Attese le esigenze di carattere sanitario, esposte dal rappresentante dell'Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 4 agosto 2022, in relazione alla sorveglianza sanitaria passiva per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASSL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire all'ultima fase del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

1.14 Volpe: apertura della caccia dal 17.09.2023 al 31.01.2024, in forma vagante da parte del singolo cacciatore e, solo nelle zone Autogestite, in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita e dal 01.11.2023, in squadre organizzate, col sistema della battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio. Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante, e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Art. 2) I titolari di porto d'arma per uso caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna, rilasciata nei modi previsti dall'art. 46, L. R. n. 23/1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii.

Art. 3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile, secondo quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 23/1998.

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe, anche con il sistema della battuta.

Art. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna, che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito, devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Art. 5) Per l'annata venatoria 2023/2024 è consentito l'esercizio della caccia, esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**Allegato 1** (facente parte integrante del presente Decreto), e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 3 e 7 settembre	dalle ore 6.00	alle ore 20.45	(orario legale)
dal 17 al 30 settembre	dalle ore 6.15	alle ore 20.15	(" ")
dal 1° al 15 ottobre	dalle ore 6.30	alle ore 19.45	(" ")
dal 16 al 28 ottobre	dalle ore 6.45	alle ore 19.30	(" ")
dal 29 ottobre al 15 novembre	dalle ore 6.00	alle ore 18.15	(orario solare)
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.15	alle ore 18.00	(" ")
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.30	alle ore 18.00	(" ")
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.45	alle ore 18.00	(" ")
dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45	alle ore 18.15	(" ")
dal 16 al 31 gennaio	dalle ore 6.30	alle ore 18.30	(" ")
nei giorni 4, 8 e 10 febbraio	dalle ore 6.30	alle ore 18.45	(" ")

Art. 6) L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2023 e 01.01.2024.

E' consentita l'apertura al giovedì a decorrere dal giorno 05.10.2023, nonché nelle giornate festive infrasettimanali del 01.11.2023, 08.12.2023, 26.12.2023 e 06.01.2024. È, inoltre, consentita l'attività venatoria il 31.01.2024 (mercoledì) e nei giorni 4, 8 e 10 febbraio 2024.

Art. 7) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**Allegato 2** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto) alle voci carniere giornaliero e stagionale. Il carniere stagionale, ove non diversamente indicato, si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e numero di giornate di caccia previste.

Art. 8) Nelle zone autogestite di caccia, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 17.09.2023, 24.09.2023 e 01.10.2023 purché le stesse autogestite abbiano effettuato i censimenti (**Allegato 5**) e siano dotate di piani di prelievo con risultanze positive. Per entrambe le specie, il carniere sia giornaliero che stagionale è identico a quello della zona libera di cui all'articolo 1, punto 12 che precede, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita.

Esclusivamente nelle autogestite, con Piano di prelievo positivo per la specie, nelle giornate del 17.09.2023, 24.09.2023 e 01.10.2023 è consentito il prelievo di un Coniglio selvatico a giornata per cacciatore, con limite stagionale di due Conigli selvatici per cacciatore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco riportato nell'**Allegato 5** che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, L.R. n. 23/1998, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel resto del territorio regionale.

Art. 9) La caccia alla posta, senza l'uso del cane, è disciplinata come di seguito descritto.

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore e la raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico. In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori e la distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di: a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; b) zone temporanee di ripopolamento e cattura; c) aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o, in alternativa, materiale sintetico. Non possono, invece, essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Nelle sole giornate del 4, 8 e 10 febbraio 2024 è consentito l'uso del cane da riporto, che deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

Art. 10) Per la stagione venatoria 2023/2024, e per quelle successive, viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii., così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

presente Decreto e, nello specifico, dall'**Allegato 3** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto).

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/1998, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'**Allegato 3**, con validità per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra, si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/1998, la vigilanza sull'applicazione ed osservanza della suddetta legge è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "... alle guardie comunali, urbane e campestri ...". Sarà, pertanto, cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il **31/12/2023**, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la precedente stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia.

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II), le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **20 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare sul foglio relativo al giorno di caccia, mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi, le seguenti informazioni:

- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia;
- autogestita o AATV in cui va a caccia;
- eventuale ATC per la caccia fuori Regione;
- giorno e mese.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12 della legge 157/1992 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento: ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella e, a fine giornata, nella stessa casella deve essere annotato in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'**Allegato 4** (facente parte integrante del presente Decreto).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

In relazione alla **sorveglianza sanitaria passiva** per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire all'ultima fase del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario di cui ai punti precedenti, al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla lepre e sul coniglio, i cacciatori, su base volontaria, potranno conferire i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. Sempre su base volontaria, i cacciatori raccolgono e consegnano all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte.

Art. 11) È vietata l'esportazione della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), del Cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio a quando disposto dal precedente art. 7 e dall'**Allegato 2**.

Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12) È sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'**Allegato 1**;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (15 e 16 settembre 2023);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è, inoltre, vietato:

- l'attività venatoria nei giorni 3 e 7 settembre 2023;
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (15 e 16 settembre 2023). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Sempre rispetto al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Frullino e Pavoncella.

In ossequio al Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1% in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Art 13) Con riferimento a quanto disposto dalla Determinazione n. 22970/467 del 31.07.2023 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), **esclusivamente per le aree della Rete Natura 2000**, si recepiscono le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle specie Marzaiola e Mestolone;
- in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
- nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 1° ottobre 2023 e la chiusura anticipata al 21 gennaio 2024;
- in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
- anche in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "*Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta*" e ITB013044 "*Capo Caccia*" che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
- successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
- considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato, altresì, sparare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

con l'utilizzo di tale munizionamento in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

ART. 14) Parimenti con riferimento a quanto disposto dalla Determinazione n.22970/467 del 31.07.2023, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico si dispone di:

- non sospendere l'attività venatoria sulla specie Moriglione, per le motivazioni di cui all'articolo 1, punto 11 che precede del presente provvedimento e alla luce della recente approvazione del Piano di Gestione Nazionale per la specie;
- non anticipare la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) all'11 gennaio 2024, per le motivazioni di cui all'articolo 1, punto 10 che precede, tenuto conto della variazione del periodo di migrazione riscontrato nei più recenti studi;

Art. 15) Relativamente alle specie Tortora selvatica e Moriglione, visto quanto previsto dai rispettivi piani nazionali, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: a) il numero massimo di tortore prelevabili sarà il 50% della media degli ultimi cinque anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo autorizzabile di 2121 capi; b) il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 73 capi.

Relativamente alla Lepre sarda e Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2022/2023, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi.

Il prelievo della Tortora selvatica, del Moriglione, della Lepre sarda, della Pernice sarda e del Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa_ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "*Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2023/2024*".

Art. 16) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n.23/1998, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre sarda e alla pernice sarda, unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita e nei periodi indicati nell'**Allegato 1**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Art. 17) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.
- Art. 18) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more del trasferimento dei procedimenti e della definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.

Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L'Assessore

Marco Porcu